



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2011/08.11.01/000090-02

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA, NEL COMUNE DI CHERASCO.

PROPONENTE: ECOREL POWER S.R.L., C.SO RE UMBERTO I N. 38, 10128 - TORINO.

ESITO PROCEDIMENTO.

### IL DIRIGENTE

#### Premesso che:

- in data 12.11.2019 con prot. n. 70264, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte dell'Amministratore della società ECOREL POWER S.r.l., con sede legale in C.so Re Umberto I n. 38 a Torino;
- con nota provinciale prot. n. 70915 del 14.11.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 14.11.2019 al 30.12.2019;
- con nota prot. n. 71916 del 14.11.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - con nota prot. n. 80420 del 24.12.2019 la Città di Cherasco ha espresso le seguenti osservazioni:
    - "1. *l'art. 123 del vigente Regolamento Edilizio Comunale comma 2 lettera A) prevede l'impossibilità di installare impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 KWp nelle seguenti aree:*
      - 6 - *aree delimitate "Paesaggio esterno al Piano Paesaggistico" sulle tavole di Piano.*
      - 11 - *sui terreni iscritti nei catasti irrigui consortili e/o irrigati anche con pozzi privati o consortili, che risultino utilizzati per scopi agricoli negli ultimi due anni.**A questo proposito si ritiene che i terreni in questione siano sicuramente irrigati-irrigabili e pertanto ricadano nell'ambito del divieto imposto del Regolamento Edilizio (art. 123 comma 2 lettera A).*
    2. *Parte dei pannelli fotovoltaici ricadono nella fascia di rispetto della ferrovia, per cui quantomeno occorrerà il parere dell'Ente Ferrovie competente per territorio.**Preso atto che le aree oggetto di intervento ricadono fra quelle descritte al punto 6 ed 11 succitate, si ritiene che vi sia incompatibilità fra la proposta di progetto presentata ed oggetto di valutazione e la disposizione dell'art. 123 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.*  
*Si fa infine presente che relativamente all'eventuale costituzione di servitù di elettrodotto dovuta al collegamento del parco fotovoltaico con la rete di distribuzione nazionale sul tratto di*

*viabilità a sedime demaniale, dovrà essere compensata da un corrispettivo a favore di questo Comune.*

*Tale corrispettivo dovrà essere concordato tra le parti e potrà essere rappresentato da lavori da realizzare sul tratto viabile oggetto di intervento oppure da una somma di denaro, che l'Amministrazione utilizzerà per l'esecuzione di lavori di mitigazione della servitù.*

*Questa Amministrazione si riserverà comunque di concordare con la Ditta istante l'intervento la soluzione ottimale."*

- con nota prot. n 1052 del 9.01.2020 RFI - Direzione Territoriale di Torino ha comunicato che: *"dovendo il Proponente tener conto del vincolo relativo al DPR753180, le eventuali autorizzazioni alla realizzazione dei nuovi manufatti all'interno della fascia di rispetto di cui alla citata norma e/o in interferenza agli impianti di proprietà di questa Società saranno rilasciate a seguito della presentazione dei progetti esecutivi dei singoli interventi e, nel caso di attraversamenti della Linea Ferroviaria, a seguito della Stipulazione di apposite Convenzioni. Per quel che riguarda il rilascio di autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'art. 60 del citato DPR, si precisa che dovrà essere rispettata una distanza minima di 20,00 m dalla più vicina rotaia. Gli elaborati di progetto esecutivo da presentare per l'attivazione della procedura, oltre a quelli prettamente strutturali, dovranno contenere: corografia, stralcio di mappa, planimetrie e sezioni quotate rispetto alla più vicina rotaia ed al confine ferroviario nonché una documentazione fotografica sufficientemente ampia.*

*Resta inteso che, al fine di garantire sia la conservazione delle proprietà FS sia la sicurezza dell'esercizio ferroviario, questa Struttura si riserva fin d'ora la facoltà di formulare più puntuali osservazioni e/o prescrizioni di dettaglio sulle opere in progetto."*

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.;

2. dal punto di vista tecnico per quanto dichiarato, il progetto consiste nella realizzazione di un impianto mediante l'impiego di inseguitori solari monoassiali, su cui trovano alloggiamento i moduli fotovoltaici in silicio cristallino.

Il campo fotovoltaico è suddiviso in tre blocchi, ciascuno facente riferimento ad una cabina di trasformazione e costituito da circa 75 unità di 54 moduli captanti. Un'unità di movimentazione, posta a terra in mezzeria di ciascun blocco di inseguitori, realizzata da un dispositivo idraulico, aziona il movimento orizzontale in avanti e indietro di aste rigide di collegamento e quindi delle leve di rotazione di tutti i moduli del blocco.

La corrente elettrica prodotta è quindi convogliata alla cabina di trasformazione di riferimento, dove un trasformatore ne eleva la tensione da 690V a 15 kV e la immette nella rete ENEL di media tensione presente in prossimità dell'impianto.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati tecnici forniti dal proponente in merito al progetto in esame:

N° moduli	12.270
Potenza complessiva	5.031 kWp
Potenza modulo	410 Wp
Materiale Celle	Silicio cristallino
Energia producibile	7.546.500 kWh/anno
Superficie complessiva	87.777 mq

3. dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

a) Suolo, vegetazione

L'impianto è localizzato in Comune di Cherasco (CN), Frazione Pollenzo, al Foglio 82 del Catasto Terreni, mappali 37 e 38. La superficie complessiva del terreno in questione è pari a

circa 87.777 mq. In base alla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte l'area in oggetto ricade in "classe III" (Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie). In base al PFT risulta area agricola - tipologia Seminativi irriguo.

Si afferma che l'opera in progetto viene realizzata in area agricola non protetta, su sito occupato da una cava dismessa e ritombata. Sarebbe stato necessario indicare la destinazione d'uso attuale in base al PRGC vigente.

L'ancoraggio delle strutture al terreno avviene mediante pilastri in acciaio zincati semplicemente infissi nel terreno. Si afferma che a fine vita i pali verranno sfilati dal terreno ed il terreno tornerà completamente ad uso agricolo.

Non sono previsti interventi di riporto e di scavo, tranne che per la posa dei cavidotti alla profondità di circa 60/70 cm.

La manutenzione ordinaria del terreno prevede la coltura con foraggiere preferibilmente di erba medica. Non sono previsti interventi di pulizia dei pannelli mediante l'utilizzo di prodotti detergenti, ma unicamente mediante l'impiego di acqua demineralizzata.

#### b) Paesaggio

L'altezza media fuori terra della struttura è di circa 2.60 m. E' prevista una cortina di mascheramento arbustiva sul perimetro dell'impianto, realizzata con specie autoctone.

#### c) Dismissione

Descritta sommariamente indicando che "La legge impone il ripristino dello stato dei luoghi ante operam, terminata la vita utile dell'impianto".

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Viste le note** prot. ric. n. 80420 del 24.12.2019 della Città di Cherasco e prot. ric. n. 1052 del 9.01.2020 di RFI - Direzione Territoriale di Torino, in premessa richiamata;

**Atteso che** sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

#### **Considerato che:**

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto proposto risulta localizzato in area compatibile con i disposti della D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183 e con i criteri ERA indicati nella Relazione Programmatica dell'energia approvata con D.G.R. 28 settembre 2009, n. 30-12221;

- in data 14 gennaio 2020, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 2540 del 16.01.2020 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio - Ufficio Controllo Emissioni ed Energia, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto è emerso che l'impianto, la cui localizzazione non rientra fra i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra individuati dalla DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183, risulta compatibile con i criteri ERA indicate nella Relazione programmatica dell'energia approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 30-12221 del 28 settembre 2009 e presumibilmente produrrà un impatto ambientale ridotto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

### DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 12.11.2019 con prot. n. 70264 da parte dell'Amministratore della società ECOREL POWER S.r.l., con sede legale in C.so Re Umberto I n. 38 a Torino, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'impianto, la cui localizzazione non rientra fra i siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra individuati dalla DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183, risulta compatibile con i criteri ERA indicate nella Relazione programmatica dell'energia approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 30-12221 del 28 settembre 2009 e presumibilmente produrrà un impatto ambientale ridotto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Suolo vegetazione, b) Paesaggio, c) Dismissione, in premessa richiamati.
- 2. DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo.
  - a) dovrà essere previsto un progetto di recupero ambientale (vegetazionale e/o geomorfologico) dell'area conforme alla destinazione e capacità d'uso del suolo, in accordo con le Nda del Comune, da attuare in fase di dismissione, in caso di smantellamento dell'impianto.
  - b) La recinzione dovrà essere rialzata di almeno 20 cm dal piano di campagna al fine di garantire il passaggio della fauna.
  - c) il proponente dovrà effettuare il monitoraggio del livello prestazionale dell'impianto fotovoltaico nel corso del suo periodo di funzionamento ed inviare su base annuale le risultanze agli enti di controllo.  
Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza condizioni a), b) e c): ARPA Dipartimentale di Cuneo.  
Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio.
  - d) Si segnala che per la manutenzione del verde è fatto divieto di utilizzare diserbanti.

### SEGNALA

che, in sede di successiva Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i., la ditta proponente dovrà approfondire, tra l'altro, i seguenti aspetti:

#### Inquinamento acustico

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dall'art. 10 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52, la Ditta è tenuta a produrre, contestualmente all'istanza, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA); tale documento deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616; le principali sorgenti sonore, di cui tenere conto nella redazione della VPIA, sono rappresentate dagli inverter e dai trasformatori; nel caso in cui siano presenti nell'impianto trasformatori che restano in funzione anche nel periodo notturno, si ritiene necessario che la VPIA verifichi il rispetto dei limiti di legge anche per tale periodo; la VPIA, infine,

dovrà entrare nel merito della fase di cantiere, al fine di consentire alla Ditta istante di valutare la necessità di chiedere al Comune, per tale fase, un'autorizzazione in deroga ai sensi della D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049;

#### Inquinamento Elettromagnetico

- si ritiene necessario rammentare innanzitutto alla Ditta che l'autorizzazione dell'impianto di produzione comprende tutte le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto e pertanto anche le linee elettriche necessarie alla connessione alla rete ENEL, inclusi gli eventuali potenziamenti della rete esistente, come stabilito dal combinato disposto dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e del punto 3.1 della Parte I dell'Allegato al D.M. 10 settembre 2010; sono invece esclusi eventuali interventi secondo quanto stabilito ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 della Parte I dell'Allegato al D.M. suddetto; gli elaborati progettuali da presentare successivamente dovranno pertanto comprendere anche tali infrastrutture: in particolare, oltre alla copia del preventivo ENEL per gli impianti di connessione dovrà essere allegata all'istanza copia della lettera con cui la Ditta formalmente accetta detto preventivo;
- la Ditta dovrà provvedere a verificare, mediante valutazioni previsionali, se risultino rispettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alla L. 36/2001 ed ai relativi decreti attuativi. In particolare, l'istante dovrà calcolare la Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) a cui l'induzione magnetica scende a  $3 \mu\text{T}$ , secondo le indicazioni del D.M. 29 maggio 2008 (sia per i cavidotti in MT di nuova realizzazione, sia per le cabine di trasformazione secondaria BT/MT); dovrà quindi essere verificato che all'interno ditale Dpa non ricadano abitazioni, ambienti gioco per l'infanzia, scuole o luoghi destinati alla permanenza per un tempo non inferiore alle 4 h/g e, in caso contrario, adottare tutti gli accorgimenti previsti dal suddetto D.M. e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Si ritiene utile che la Ditta riporti in planimetria l'indicazione delle fasce corrispondenti alla Dpa per cavidotti e cabine;

#### Gestione rifiuti

Si ritiene necessario che:

- la Ditta presenti un piano di dismissione dell'impianto, con allegato il computo dei costi che si dovrà sostenere per il ripristino del sito alle condizioni ante operam, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), punto iv del D.M. 10 settembre 2010 e, di conseguenza, della polizza fidejussoria di cui alla lettera j); il tale computo metrico, la somma prevista per lo smaltimento dei pannelli non dovrà risultare inferiore a quanto prevedibile in base ai costi di smaltimento attuali e dovranno essere conteggiate tutte le voci di costo, come la rimozione e invio a recupero della cabina di campo, demolizione e invio a recupero dello zoccolo di fondazione, rimozione e invio a recupero della recinzione perimetrale, rimozione dei cavidotti e invio a recupero, rimozione della siepe perimetrale, etc..;
- nel piano di dismissione dell'impianto, la Ditta dovrà specificare con chiarezza che la prima opzione prevista dal piano stesso è sempre l'invio a recupero dei rifiuti che si generano dalle operazioni di dismissione e solo in subordine lo smaltimento in discarica, come previsto dalla normativa vigente in materia: a titolo di esempio, gli inerti che si generano dalla demolizione della cabina prefabbricata dovranno essere inviati ai centri di recupero esistenti piuttosto che direttamente in discarica;
- dovrà altresì essere garantito il corretto smaltimento di tutti i rifiuti che si generano dalla dismissione: a titolo di esempio si ritiene che le apparecchiature elettromeccaniche debbano essere inviate alle piattaforme autorizzate a trattare i RAEE, piuttosto che ai centri di recupero dei materiali ferrosi e del rame;
- con riferimento alla produzione di rifiuti dovuta alla fase di cantiere per l'installazione dell'impianto, si rammenta che lo smaltimento in discarica come sovrappeso degli imballaggi non è consentito, ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; essi dovranno quindi essere conferiti ai consorzi di raccolta e recupero dei produttori oppure ai servizi di raccolta differenziata a seconda del tipo di imballaggio e degli accordi stabiliti tra i consorzi di raccolta e il gestore del servizio rifiuti competente;

#### Scarichi idrici

- l'eventuale uso di acqua per la pulizia periodica dei pannelli si ritiene assimilabile al concetto di lavaggio aree esterne, di cui al D.P.G.R. n. 1/R del 20 febbraio 2006 relativo alla disciplina delle acque meteoriche, con il vincolo di non utilizzare alcun additivo e detergente. L'uso di

tali prodotti comporterebbe, infatti, la necessità di raccolta e trattamento dell'acqua per evitare la contaminazione del suolo.

**STABILISCE**

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

**DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

**INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

**IL DIRIGENTE**

**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**

Arch. Patrizia OLIVA

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale